



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-33**

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Maggio la sottoscritta Gollo Fernanda in qualità di Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Associazione SLOW FOOD ITALIA del servizio di formazione specifica "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z7E1E9DD85**

Adottata il 29/05/2017  
Esecutiva dal 06/06/2017

29/05/2017	GOLLO FERNANDA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-33

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Associazione SLOW FOOD ITALIA del servizio di formazione specifica "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z7E1E9DD85.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE

- la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

PREMESSO che:

- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il personale educativo previsto dal vigente Contratto nazionale, per un numero minimo di 30 ore all’anno di formazione per ciascuna unità, il Comune di Genova ha l’obbligo di organizzare annualmente l’espletamento di corsi di formazione;
- un’adeguata attività formativa, condotta attraverso corsi, conferenze e con il supporto di specifico materiale divulgativo, fornisce al personale educativo un supporto assai significativo nella conduzione dell’attività educativa / didattica;
- la Direzione Scuola e Politiche Giovanili, in coerenza a quanto sopra, ha formulato una serie di proposte relative a percorsi formativi rivolti ad insegnanti, educatori e collaboratori socio educativi dei servizi dell’infanzia;
- nel piano dell’offerta formativa di cui sopra, in particolare, si prevede che vengano implementati e sviluppati percorsi atti a sviluppare l’educazione alimentare ed ambientale sia nei confronti dei bambini che delle rispettive famiglie;

Considerato

pertanto, necessario, avviare un servizio di formazione a favore degli educatori e degli insegnanti, che operano presso i civici servizi per l’infanzia, finalizzato alla conoscenza ed all’approfondimento della tematica dell’educazione alimentare ed ambientale, al fine di implementare le competenze degli stessi, assicurando il mantenimento di un adeguato standard della qualità dei servizi erogati all’infanzia;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 164407 del  
16/05/2017, il Direttore dell’Area Servizi ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento del servizio di formazione in oggetto il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo, che risulta anche firmataria del presente atto;

VERIFICATO

che il servizio di formazione occorrente non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e negli attuali cataloghi MEPA di CONSIP, nonché nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

PRESO ATTO

che sulla tematica ambientale - alimentare Slow Food Italia:

- è una associazione internazionale non profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali;
- costituisce un punto di riferimento nel ritrovare e alimentare il ruolo della comunità nella riscoperta e trasmissione di tutti i saperi legati alla cultura dell’alimentazione, dove il cibo costituisce lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione articolata, complessa e creativa che dia valore all’interdipendenza, all’ambiente e ai beni comuni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- come riportato nell'Introduzione Politica al Manifesto per l'Educazione di Slow Food, presenta un'offerta formativa che vede coinvolti, in modo sinergico, oltre alle istituzioni anche altri soggetti attivi sul territorio;
- in particolare, attua percorsi didattico-educativi che propongono una visione multidisciplinare del tema del cibo;
- i percorsi didattico-educativi di cui sopra presentano una forte coerenza con le "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana" pubblicate dal Ministero dell'Istruzione;

#### RISCONTRATO

pertanto, che Slow Food Italia si caratterizza per l'unicità dell'offerta che corrisponde allo specifico bisogno formativo coerente con le linee d'indirizzo dell'Ente e del Ministero dell'Istruzione;

#### RITENUTO

pertanto, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto all'Associazione SLOW FOOD ITALIA del servizio di formazione specifica sull'educazione alimentare e ambientale "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, da eseguirsi, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nell'allegato schema di contratto e nel progetto presentato dall'Affidataria, nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO

dell'accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Affidataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

#### RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa, nonché dell'affidabilità e comprovata esperienza dell'Affidataria, di non prevedere la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificato dall'entità della spesa tanto più che, in caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione avente ad oggetto un servizio di formazione sulla specifica tematica del servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti pa-

rametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

#### PRESO ATTO

che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'impresa e Statistica;

#### DATO ATTO che:

- il servizio di formazione a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0-6 anni rientra nelle azioni previste nei piani di intervento finanziati attraverso la legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la spesa occorrente per il servizio di formazione in oggetto:
  - ✓ è congrua alla finalizzazione dei suddetti fondi legge 285/97;
  - ✓ non è soggetta al regime di scissione dei pagamento ex art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972 in quanto trattasi di servizio esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

#### DATO ATTO

altresì, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa per il servizio in questione è da riferirsi ad attività istituzionale;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010, in quanto finanziata con fondi finalizzati meglio individuati al punto 8) del dispositivo del presente provvedimento;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di:

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'Associazione Slow Food Italia, con sede legale in Bra (Cn) Via della Mendicizia, 14 – CAP 12042 codice fiscale 91008360041 partita I.V.A. 02106030048, co-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dice beneficiario **50986**, il servizio di formazione specifica sull'educazione alimentare e ambientale "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

- 2) di stabilire che il servizio di cui al precedente punto 1) sia eseguito in conformità a quanto previsto nello schema di contratto che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché secondo quanto offerto nel progetto presentato dall'Affidataria;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che, in oggi, il servizio di cui al precedente punto 1) non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e negli attuali cataloghi MEPA di CONSIP, nonché nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 6) di procedere alla stipulazione del contratto per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, nella forma della scrittura privata in forma elettronica, con registrazione in caso d'uso;
- 7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010, in quanto finanziata con fondi finalizzati, come meglio definito al successivo punto 8);
- 8) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 3.000,00** - esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., **in ambito istituzionale**, al capitolo **21026** centro analitico 1350 Acquisizione servizi finalizzati ex Legge 285/97 - Servizi generali a supporto del sistema educativo - P.D.C. 1.3.2.99.999 – Altri servizi n.a.c. - Altre spese per servizi, **quota di avanzo vincolato**, previa riconduzione alla disponibilità del suddetto capitolo dell'importo di Euro 710,03, resosi disponibile a seguito del ribasso di gara e contestuale riduzione dell'impegno originario 2017/6089, come previsto al punto 8) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-21, esecutiva ai sensi di legge (**IMP. 2017/7402 - CRONO 2017/380**);
- 9) di dare atto della congruità della spesa alla finalizzazione dei fondi di cui al precedente punto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 10) di provvedere, a fronte della corretta esecuzione del servizio, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Assegnataria dall'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'impresa e Statistica, ai fini degli adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore  
Dott.ssa Fernanda Gollo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-33

AD OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Associazione SLOW FOOD ITALIA del servizio di formazione specifica "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG Z7E1E9DD85

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente  
SETTORE COTABILITA' E FINANZA  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Contratto fra il Comune di Genova e ..... per l'esecuzione del servizio di formazione specifica "Orto in condotta" per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni – CIG Z7E1E9DD85.

\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da ....., nato a ..... il ....., domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di .....

e

**l'Associazione SLOW FOOD ITALIA**, nel seguito per brevità richiamata semplicemente come "Associazione", con sede in ....., Via ....., n. ... – C.A.P. ....., codice fiscale e partita I.V.A. ....., rappresentata da ....., nato a ..... il ....., codice fiscale ..... nella qualità di .....

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-..., esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a all'Associazione SLOW FOOD ITALIA il servizio di formazione specifica sull'educazione alimentare e ambientale "Orto in Condotta" a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi per i bambini di 0/6 anni, per l'importo complessivo di Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto** - Il Comune di Genova, come sopra rappresentato affida

all'Associazione SLOW FOOD ITALIA che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di formazione specifica sull'educazione alimentare e ambientale "Orto in Condotta" per gli educatori e gli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni. Tale servizio, deve essere eseguito in assoluta ed incondizionata osservanza di quanto previsto nel presente contratto e nel progetto, custodito agli atti d'ufficio, presentato dall'Associazione che si richiama quale parte integrante del presente documento anche se non allegato materialmente.

**Articolo 2. Descrizione del servizio** – L'esecuzione del servizio in oggetto prevede l'esecuzione di n. 1 corso, articolato in totale n. 3 incontri per un monte ore complessivo di 6 ore e di n.1 corso articolato in n. 2 incontri per un monte ore complessivo di 4 ore, rivolti complessivamente a 60 partecipanti. In particolare, l'attività formativa dovrà:

- prevedere percorsi per la realizzazione di orti al fine di promuovere e sviluppare l'educazione alimentare e ambientale;
- fornire metodologia nell'approccio all'educazione alimentare e ambientale sviluppando esperienze didattiche in classe;
- prevedere percorsi teorico esperienziali che affrontano le specifiche produzioni, inquadrandone l'importanza storica, culturale e nutrizionale.

Obiettivi del presente servizio di formazione sono:

- costruire progetti che abbiano come tema portante il cibo per migliorare le abitudini alimentari dei bambini;
- acquisire strumenti per scegliere i prodotti dell'alimentazione quotidiana secondo le caratteristiche nutrizionali;
- valorizzare la dimensione culturale e sociale del cibo.

**Art. 3. Durata del contratto** - Il presente contratto ha validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo.

Ciascun corso dovrà essere eseguito in un arco temporale indicativo di quattro mesi, compreso nel periodo di validità contrattuale di cui sopra.

La tempistica di esecuzione sarà definita dalla stazione appaltante di concerto con l'Associazione.

**Articolo 4. Importo del contratto** - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 3.000,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. Tale importo è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall'Associazione per l'esecuzione del servizio di formazione. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Associazione l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Associazione si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

**Articolo 5. Disciplina contrattuale del rapporto** – Il servizio di formazione viene conferito dal Comune ed accettato dall'Associazione sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato in detti atti, le Parti si obbligano a fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/201, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 medesimo, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

**Articolo 6. Verifica di conformità** – Il Comune nel corso dell'esecuzione del servizio espletterà verifiche circa la regolare esecuzione dello stesso; solo in caso di esito positivo di

dette verifiche, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

**Articolo 7. Pagamenti** – Il Comune emetterà l'ordine scritto per l'avvio del servizio. A fronte del servizio regolarmente eseguito, l'Associazione dovrà trasmettere la fattura, per il medesimo importo riportato sull'ordine, intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura. Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero d'ordine ed il CIG. Oltre al rifiuto della fattura sprovviste del suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, Il Comune rigetterà la fattura elettronica qualora non contenga il numero d'ordine e il CIG. Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Associazione; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova. Qualora, in base all'accertamento di cui sopra, risultasse una inadempienza contributiva da parte dell'Associazione, il Comune di Genova opererà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 – comma 2 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Associazione non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso  
..... - Agenzia n. ....di ..... - Codice IBAN  
..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle com-  
messe pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate  
a operare sul suddetto conto bancario sono:

- ....., nat. a ..... il ....., codice  
fiscale .....
- ....., nat. a ..... il ....., codice  
fiscale .....

L'Associazione si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifi-  
che degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i  
movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti  
dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della  
Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento  
del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena  
tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti  
e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acqui-  
sto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato an-  
che in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferi-  
bile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento de-  
vono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il  
codice identificativo gara (CIG) indicato in oggetto.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Associazione non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 8. Penali** – In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento e negli atti nello stesso richiamati, il Comune applicherà una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. L'applicazione della penale, sarà preceduta da una contestazione scritta del Comune di Genova rispetto alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione della contestazione stessa. L'importo relativo all'applicazione della penale, verrà detratto dal pagamento della fattura. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

**Articolo 9. Clausola risolutiva espressa** - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge

n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

**Articolo 10. Controversie** - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 11. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale** - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Associazione, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente competente in rappresentanza del Comune. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'ufficio.

L'Associazione

La Stazione Appaltante